

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Ufficio regolamentazione dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche
Centro Direzionale - Isola B5
Torre Francesco
80143 Napoli

Alla cortese attenzione **dott.ssa Federica Alfano, Responsabile del procedimento**

p.e.c. agcom@cert.agcom.it
e-mail drs@agcom.it

Roma 17 giugno 2016

Oggetto: “Consultazione pubblica concernente le modalità di disaggregazione ed esternalizzazione delle attività di provisioning ed assurance dei servizi ULL e SLU e le misure volte a rafforzare le garanzie di parità di trattamento” - (delibera n. 122/16/CONS)

Egregi Signori,

con il presente posizionamento, AIP e i propri associati svolgono osservazioni in merito agli orientamenti espressi dall’Autorità ed esposti nel testo dell’Allegato B in consultazione.

In particolare, nel presente documento sono riportate le risposte limitatamente ai temi ritenuti di maggiore interesse per AIP.

Prima di entrare nel merito dei temi sottoposti a consultazione, AIP ritiene necessario chiarire alcuni aspetti che, nel presente contributo, hanno guidato l’elaborazione delle varie risposte ai singoli orientamenti manifestati dall’Autorità.

Il documento oggetto della presente consultazione pone l’attenzione su due proposte:

1. la disaggregazione/esternalizzazione dei servizi accessori;
2. il rafforzamento dell’Equivalence (articolo 64).

In merito al tema di cui al punto 1, consapevole che l’obbligo concerne unicamente i servizi di accesso disaggregato, AIP si limita ad osservare come quantomeno il modello del System Unico potrebbe essere beneficamente esteso anche ai servizi del mercato 3b ed invita pertanto l’Autorità a considerare tale ipotesi di estensione e suggerire a Telecom Italia (di seguito “TI” o “Telecom”) di riconsiderare detta ipotesi in questa sede (non essendovi impedimenti tecnici come nei fatti dimostrato dagli impegni resi obbligatori dall’AGCM con il provv. n. 23677 del 19/06/2012 nel caso A426, che al n. 3 prevedono il SU per l’*assurance end to end* anche per il *bitstream*); tale estensione contribuirebbe (soprattutto per il *provisioning*) ad una sostanziale riduzione degli IAV contestati nell’interesse di entrambe le parti, Telecom e OAO.

Ciò premesso, AIP, con il presente contributo, intende invece svolgere alcune considerazioni in merito al tema indicato al punto 2.

AiIP condivide con favore l'obiettivo fissato dall'Autorità, con la delibera 623/15/CONS all'art. 64 comma 15, di rafforzare le garanzie di parità di trattamento con particolare riferimento a:

- i) gestione commerciale degli ordini da parte della funzione National Wholesale;
- ii) semplificazione delle causali di scarto;
- iii) rimozione delle asimmetrie tra le basi dati;
- iv) riduzione delle differenze nel *workflow* degli ordini;
- v) razionalizzazione delle differenze delle modalità di gestione degli ordini e delle giacenze.

Lo scopo della proposta prevista dall'Autorità nella delibera 623/15/CONS, quale necessaria integrazione degli obblighi regolamentari vigenti, è migliorare l'attuale situazione che caratterizza i mercati dei servizi di accesso Wholesale, ove tutti gli Operatori sono, di fatto, penalizzati rispetto alle divisioni retail di Telecom che beneficiano di un diverso trattamento da parte di TI Wholesale.

Tutti i menzionati obiettivi che l'Autorità prefigge a Telecom non sono indicati con riferimento ai soli servizi del mercato 3a, ma indifferentemente con riguardo a tutti i servizi del mercato 3a e 3b (dalla semplificazione delle causali di scarto complesse che ostacolano / impediscono il corretto approvvigionamento dei servizi intermedi, alla necessaria rimozione delle asimmetrie informative e delle differenze nella gestione degli ordinativi).

Tuttavia, come avremo modo di meglio rappresentare nel prosieguo, tale scopo non pare adeguatamente colto dalla proposta di Telecom (che AGCOM propone di condividere nel documento sottoposto a consultazione), laddove dalla proposta sembra emergere, piuttosto chiaramente, un diverso trattamento di alcuni servizi, e quindi di alcuni Operatori, che non potrà che mantenere, se non aumentare con riguardo ad essi, la discriminazione già esistente.

Nelle sue preliminari valutazioni di cui allo schema di provvedimento in consultazione, l'Autorità pare ignorare gli effetti che l'applicazione di un modello di "Full Equivalence" ai soli Operatori infrastrutturati, o meglio per i soli servizi di accesso ivi definiti "di base" (ULL, SLU, VULA FTTH), possa dispiegare sugli Operatori non infrastrutturati che acquistano servizi di accesso quali VULA FTTC, Bitstream NGA e altri servizi di accesso centralizzato all'ingrosso del mercato 3b, laddove tale proposta prevede la diretta relazione fra TI Wholesale (Open Access) e gli OAO così definiti infrastrutturati, a discapito di un doppio passaggio per gli OAO non infrastrutturati e per i servizi non di base.

Se l'obiettivo della proposta, come indicato dall'Autorità nella delibera 623/15/CONS, deve essere garantire o rafforzare l'attuale Equivalence e, in particolare, ridurre le differenze nel *workflow* degli ordini e di conseguenza rispettare i KPI e KPO indicati negli allegati alla cit. delibera, la proposta del NME non può che riguardare indifferentemente tutti i servizi intermedi dei mercati 3a e 3b.

Diversamente, una Full Equivalence discrezionalmente circoscritta da Telecom ad alcuni servizi intermedi, anziché garantire la parità di trattamento fra TI e gli OAO, finirebbe con il discriminare alcuni OAO sia rispetto a TI sia rispetto ad altri Operatori (quelli che acquistano i cd. servizi di base).

Ciò in evidente e palese violazione dell'articolo 64 comma 15 che, nell'ambito del rafforzamento della equivalence dei processi sottostanti gli ordini di attivazione, non fa alcuna distinzione fra servizi di accesso di base e altri servizi.

Del resto, la proposta di Telecom per tale aspetto risulta, più in generale, incoerente rispetto all'intero impianto regolamentare vigente. Infatti, Telecom pretende di introdurre una linea di ripartizione tra i servizi intermedi che nemmeno riflette la definizione dei due mercati compiuta dall'Autorità (v. la nuova categoria dei cd. "servizi di base" arbitrariamente proposta da Telecom non coincidente nemmeno con i servizi del mercato 3a), ed anzi è contraria alle valutazioni di quest'ultima sui servizi VULA (cfr. § 386 del. 623/15/CONS); nonché di introdurre una diversa ed attenuata gradazione dell'obbligo *ex ante* di parità di trattamento per (alcuni dei) servizi del mercato 3b, che non trova alcun fondamento nelle conclusioni dell'analisi di mercato compiuta dall'Autorità e nelle misure dalla stessa disposte a tutela della concorrenza.

D1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia per il rafforzamento del modello di *equivalence* ai sensi dell'art. 64, comma 15, punti (i), (iii) e (iv)?

AIIP ed i propri associati condividono, sotto un profilo teorico e con le dovute precisazioni, quanto proposto da Telecom in relazione al modello di Full Equivalence; mentre sono del tutto critici rispetto al cd. modello della Equivalence+ (proposta considerata del tutto inconsistente).

In via preliminare, dalla lettura della delibera 623/15/CONS, si evince che nel sistema attuale esistono differenze nel *workflow* degli ordini, asimmetrie tra le basi dati e causali di scarto complesse; tali profili impattano in modo negativo sulla competitività del mercato e, in ultima analisi, sui Clienti finali. Secondo quanto evidenziato dall'Autorità, pertanto, lo scenario attuale necessita di interventi correttivi per garantire una effettiva non discriminazione del mercato.

Quanto al primo profilo in commento, il modello di Full Equivalence proposto è limitato ai soli servizi base di accesso mentre, a parere di AIIP, va necessariamente esteso anche agli altri servizi.

Infatti, l'effetto positivo del modello Full, come evidenziato in alcuni passaggi della Delibera, sarebbe a beneficio esclusivo degli OAO strutturati, ovvero quegli Operatori più grandi e, tendenzialmente, più autonomi rispetto ai servizi offerti da TI i quali, allo stato, non hanno obblighi di offrire i servizi rientranti nel perimetro della Full Equivalence, vanificando di fatto l'asserito potenziamento della Equivalence+.

Tale scenario implica, come minimo, la persistenza delle attuali discriminazioni e differenze nel mercato dei servizi governati dalla Equivalence+, in aperta violazione dell'obbligo imposto dall'Autorità di fare una proposta migliorativa dell'Equivalence valida per tutti i servizi intermedi.

Infatti, se come si legge nella proposta di Delibera il modello Full Equivalence persegue la finalità di ridurre le *asimmetrie* e le *differenze*, è palese che al di fuori del relativo ambito di applicazione, e dunque anche nell'ambito dell'Equivalence+, permarranno invece le criticità sopra indicate.

La previsione di due modelli di Equivalence, inoltre, appare non ragionevole né, d'altra parte, motivata. A parere di AIIP, il ragionamento offerto da Telecom sul punto pecca di chiarezza argomentativa e andrebbe, quantomeno, supportato da idonee giustificazioni a sostegno di quanto asserito. Infatti, né nella (parte pubblica della) proposta di TI, né nelle valutazioni preliminari dell'Autorità (che ben si guarda dall'esprimersi sulla Equivalence+), si prospettano ragioni che giustificano la necessità di prevedere due modelli di Equivalence diversi.

In assenza di argomentazioni e giustificazioni a supporto di tale diverso trattamento (es. in astratta ipotesi, una qualche eventuale impossibilità di applicazione della Full Equivalence a tutte le tipologie dei servizi di accesso – *quod non*), l'unico scopo di tale differenziazione risulta così essere il tentativo di Telecom di mantenere maggiori spazi per discriminare gli OAO con riguardo ai "servizi non di base" (i servizi di "classe b", arbitrariamente esclusi da Telecom dai benefici diretti della Full Equivalence).

Inoltre, la sintetica affermazione di Telecom secondo la quale il rafforzamento proprio della cd. Equivalence+ sarebbe un riflesso dell'applicazione, a monte, della Full Equivalence sui servizi base di accesso, lascia intendere che il beneficio ipotizzato dovrebbe potersi trarre da una offerta *wholesale* formulata dagli OAO che acquistano i "servizi di base" in regime di Full Equivalence.

Ebbene, se questo è il ragionamento sotteso alla proposta di Telecom, lo stesso va integralmente respinto, poiché nella delibera 623/15/CONS l'Autorità ha condiviso le preoccupazioni degli OAO circa l'assenza di effettive offerte *wholesale* alternative, ed escluso di poter basare su tale presupposto una diversa gradazione delle misure *ex ante* per i servizi del mercato 3b (cfr. per tutti §§ 168–170; 264; 272; 350 del. cit.). Peraltro, si osserva che mentre nella delibera 623/15/CONS si andava valutando la rimozione della misura di controllo del prezzo *ex ante* per i servizi del mercato 3b limitatamente ad alcune aree geografiche, con parallelo rafforzamento della non discriminazione per tutti i servizi, qui, addirittura, sulla base del medesimo presupposto in fatto già negato dall'Autorità, Telecom parrebbe voler infondatamente introdurre un obbligo di non discriminazione attenuato per (alcuni de)i servizi del mercato 3b sull'intero territorio nazionale.

Sotto il profilo formale già sopra menzionato, è la stessa Autorità che dimostra come il modello di Equivalence che aveva in mente non avrebbe dovuto "discriminare" tra i vari servizi; infatti, con la delibera 623/15/CONS, l'Autorità ha richiesto a TI, *inter alia*, di "formulare, sempre entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 623/15/CONS, una proposta per rafforzare le garanzie di parità di trattamento (art. 64, comma 15) e ridurre le differenze nel processo di lavorazione (*workflow*) degli ordini". La richiesta è chiara e precisa e non menziona differenze di trattamento tra i vari servizi.

Pertanto, in assenza di fondamento regolamentare nonché di idonee giustificazioni tecniche, la limitazione del modello della Full Equivalence non appare ragionevole ed è, al contrario, foriero di creare ulteriori discriminazione tra i vari servizi e tra gli Operatori. Invero, per rispondere alla domanda dell'Autorità, AIP non condivide la proposta sottoposta a consultazione, poiché ritiene che TI avrebbe dovuto introdurre un modello di Equivalence che coinvolgesse allo stesso modo l'intera platea dei servizi in questione.

Il modello di Equivalence+ non rappresenta una reale novità; tale modello, a ben vedere, non è altro che il modello di Equivalence attualmente utilizzato il quale, nelle ipotesi prospettate da TI, potrebbe beneficiare della nuova procedura di Full Equivalence per la parte relativa agli elementi di rete coincidenti con i servizi base di accesso. In tale scenario, e nell'attuale contesto di mercato, però, è evidente che la Equivalence+ continuerebbe a soffrire di tutte le criticità che la stessa Autorità ha chiesto di eliminare.

Se ne deduce che, nella misura in cui la proposta di TI non contribuisca al miglioramento delle condizioni della cd. Equivalence+, ci troveremmo a fare i conti con le asimmetrie e le differenze segnalate.

Da ultimo, come espressamente riportato dell'Autorità, il problema della non discriminazione non può essere affrontato solo su un piano, per così dire, procedimentale ma, invece, va testato sul campo per misurarne la reale efficacia.

Sul punto, è bene ricordare, che le condotte concretamente tenute in passato da TI sono state discriminatorie nonostante la previsione e la vigenza di un modello di Equivalence che, almeno teoricamente, avrebbe dovuto garantire la non discriminazione di trattamento. In altri termini, non sempre ciò che è previsto sotto il profilo regolatorio è stato correttamente applicato da TI, con evidenti effetti distorsivi.

In particolare, il procedimento Antitrust A428 ha evidenziato in che modo TI avesse, nel tempo, svuotato nella pratica le previsioni finalizzate ad evitare trattamenti discriminatori ed i successivi procedimenti avviati d'anziché alla stessa autorità antitrust (A428C), all'organismo di Vigilanza e ad alla stessa AGCOM lo vanno confermando.

È tale esperienza che spinge AIIP a ribadire, anche in questa sede, la necessità di un modello di Equivalence che, non solo sia unitario per tutti i servizi, ma soprattutto effettivo, con interventi non limitati al profilo procedimentale (es. verifica effettiva di scarti e KO, applicazione di penali dissuasive ecc.).

Al fine di perseguire in maniera efficace il principio di non discriminazione, si ritiene necessario prevedere l'applicazione del modello Full Equivalence a tutti i servizi di accesso, attesa l'insussistenza di motivazioni (non espresse da TI né dall'Autorità) che ostano in tal senso.

In conclusione la proposta, nella sostanza, non risolve completamente le strutturali asimmetrie nella gestione degli ordinativi, creando i presupposti per un consolidamento delle pratiche discriminatorie che già caratterizzano anche i servizi "ritenuti diversi da quelli di accesso di base".

D2. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia per la razionalizzazione delle modalità di gestione degli ordini e delle giacenze ai sensi dell'art. 64, comma 15, punto (v)?

AIIP condivide gli orientamenti dell'Autorità in merito a quanto proposto, sul tema in commento, da TI con ogni riserva sotto il profilo della verifica fattuale in merito alle misure che, di volta in volta e specificamente, vengono implementate sotto i diversi profili indicati.

Al fine di rafforzare ulteriormente il perseguimento dello scopo sotteso, si ritiene opportuno che l'Autorità renda fruibili periodicamente i risultati emersi dalla gestione da parte di TI, degli ordini di TI Retail e di quelli provenienti dagli OAO.

D3. Si forniscano valutazioni di merito in relazione alla proposta di semplificazione delle causali di scarto, di cui all'Allegato D.

In via preliminare, seppur apprezzabile l'intento di ridurre l'eccessivo numero di causali di scarto da 600 a poco meno di 200, non si può negare l'utilizzo che, talvolta, viene fatto in maniera

strumentale dei c.d. KO, formali, contrattuali o tecnici, che rallentano o impediscono le attivazioni dei servizi ai Clienti finali.

Al di là di tale considerazione preliminare, è bene precisare che la relativa entrata in vigore dovrebbe essere preceduta da un idoneo periodo di rodaggio: le varie causali dovranno essere valutate sul campo anche in relazione alle “*ulteriori informazioni*” con cui TI ha dichiarato saranno accompagnate le singole notifiche di NR.

Entrando nel merito della semplificazione proposta si rileva quanto segue:

- il Codice causale 520 “Richiesta incompatibile con il servizio presente sull’utenza” accorpa una serie di NR che non sembrano tra loro compatibili. Infatti, le causali C03, C08, C09, C13, C20 e R09 fanno riferimento a servizi (di diversa natura) già attivi e, pertanto, si ritiene che debbano essere scorporati dal Codice causale 520, che invece fa riferimento ad un profilo di incompatibilità, e rientrare in una apposita causale del tipo “servizio già attivo con OLO/altro OLO”;
- il Codice causale 611 “È presente almeno una richiesta del pacchetto scartata” accorpa anche le causali 230 e 236 che riguardano, invece, problematiche legate al numero di pacchetti. Queste, pertanto, dovrebbero essere scorporate e formare una separata causale con dicitura “Numero delle richieste del pacchetto non congruo”;
- il Codice causale 714 “Indirizzo Cliente non corrispondente a quello indicato nell’ordine”, che ha accorpato anche la causale F03, andrebbe meglio specificato e, a tal fine, si propone di modificare la dicitura inserendo le parole “su sistemi” dopo la parola “Cliente” e così avere “Indirizzo Cliente *su sistemi* non corrispondente a quello indicato nell’ordine”;
- il Codice causale A30 “Codice progetto non valido” accorpa anche la causale A28 che appare incompatibile con la relativa dicitura perché specificamente riferita a “Modem richiesto senza Codice Progetto associato”. Pertanto, si ritiene opportuno mantenere il Codice causale A28 autonomo dal Codice A30.

D4. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione ai Data base di rete, ai sensi dell’art. 64, comma 8?

AIP condivide gli orientamenti dell’Autorità in merito alla proposta di TI di introdurre un’unica banca dati per OAO e TI Retail. Ciò colmerebbe il gap informativo presente invece oggi sul mercato e sarebbe quindi un passo molto importante nel senso della parità di trattamento.

Pur tuttavia, è necessario rilevare che l’implementazione della misura potrebbe presentare profili di criticità. In via generale, il passaggio ad un nuovo sistema di data base può implicare interventi, forse anche significativi, sui sistemi di gestione degli Operatori, differenza diversamente da quanto sostenuto nella proposta di provvedimento. Pertanto, preventivamente all’adozione del nuovo data base, devono essere valutati congiuntamente tra gli Operatori e TI tutti gli aspetti tecnici ed operativi che la proposta implica.

In ultima analisi, la misura in commento rappresenta un primo importante passo per la realizzazione di una non discriminazione effettiva tra tutti gli Operatori ma, con ogni evidenza, è necessaria una gestione coordinata dello strumento con tutti gli attori che si troveranno ad utilizzare la Banca Dati nel quotidiano.

D5. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione al tema delle Nuove release software, ai sensi dell’art. 64, comma 10?

Si condivide gli orientamenti dell’Autorità in merito alle proposte di TI in tema di Nuove release software.

D6. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione agli aspetti contrattuali contenuti nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 3, delle attività di provisioning ed assurance? Si forniscano indicazioni specifiche su possibili correttivi alla proposta.

D7. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione alle modalità di qualificazione e di selezione delle imprese terze contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 3, delle attività di provisioning ed assurance? Si forniscano specifiche indicazioni utili a valutare la scelta tra il primo e il secondo modello di selezione proposto.

D8. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione alle modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti e di accesso ai database di rete contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 3, delle attività di provisioning ed assurance? Si forniscano eventuali suggerimenti atti a migliorare quanto proposto.

D9. Si forniscano specifiche valutazioni in relazione alle misure proposte da Telecom Italia circa le modalità di applicazione di SLA e penali e disaggregazione dei costi contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 3, delle attività di provisioning ed assurance.

D10. Si forniscano specifiche valutazioni in relazione all’analisi di impatto.

D11. Si forniscano valutazioni in relazione agli impatti delle misure proposte e alle tempistiche di implementazione

D12. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione agli aspetti contrattuali contenuti nella proposta sulla esternalizzazione, ex articolo 22, comma 4, delle attività di provisioning ed assurance? Si forniscano indicazioni specifiche su possibili correttivi alla proposta.

D13. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione alle modalità di qualificazione e di selezione delle imprese terze contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 4, delle attività di provisioning ed assurance. Si forniscano specifiche indicazioni utili a valutare la scelta tra il primo e il secondo modello di selezione proposto.

D14. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia in relazione alle modalità di interazione tecnica tra i soggetti coinvolti e di accesso ai database di rete contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 4, delle

attività di provisioning ed assurance? Si forniscano eventuali suggerimenti atti a migliorare quanto proposto.

D15. Si forniscano specifiche valutazioni in relazione alle misure proposte da Telecom Italia circa le modalità di applicazione di SLA e penali e disaggregazione dei costi contenute nella proposta sulla disaggregazione, ex articolo 22, comma 4, delle attività di provisioning ed assurance.

D16. Si forniscano valutazioni in relazione agli impatti delle misure proposte sui sistemi informativi e sul modello regolamentare

D17. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità di cui sopra? Si forniscano valutazioni in relazione agli impatti, delle misure proposte, economici sulle relazioni contrattuali

D18. Si forniscano valutazioni in relazione alle tempistiche di implementazione.

AIIP osserva che le tempistiche di implementazione dovrebbero certo essere compatibili con il necessario coordinamento dei diversi attori

Tuttavia, allo stesso tempo, le tempistiche dovrebbero essere

- (i) da subito certe e ben definite e
- (ii) non postergate di troppi mesi, poiché diversamente si vanificherebbe l’utilità della misura nel periodo di riferimento della corrente analisi di mercato.

In questo senso AIIP ravvisa forti criticità nelle dichiarazioni di Telecom riportate a pag. 45 dello schema di provvedimento (“*solo una stima di massima*”; “*alcuni mesi ... ulteriori mesi ... diversi mesi ..., poche decine di mesi*”) che preludono ad una *de facto* completa inattuazione delle misure richieste.

D19. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle misure proposte da Telecom Italia circa la disaggregazione e l’esternalizzazione, ex articolo 22, comma 3 e 4, delle attività di provisioning ed assurance? Si forniscano delle valutazioni di merito in relazione a ciascuno dei temi affrontati.

D20. Si condividono le valutazioni conclusive dell’Autorità?

AIIP riconosce la rilevanza di alcune proposte di TI in tema di Banca Dati unica, semplificazione di causali di scarto e di Full Equivalence anche se sussistono, come rappresentato, profili di criticità.

In particolare, quanto alla Full Equivalence, questa rappresenta un primo passo positivo (teorico) verso l'applicazione del principio di non discriminazione ma soffre di importanti limitazioni sotto i profili dei servizi coinvolti, lasciando fuori la gran parte dei servizi (su tutti VULA FTTC e Bitstream) e, di fatto, tutti gli Operatori non strutturati. La valutazione positiva è, pertanto, riferibile in astratto al modello proposto che, però, risulta scontare, in concreto, un impatto arbitrariamente limitato.

In altri termini, si rischia di operare una "discriminazione" tra gli Operatori (strutturati e non) e tra i servizi coinvolti, il tutto con uno strumento che dovrebbe garantire una implementazione del principio di non discriminazione.

Dal documento proposto da TI e dalle valutazioni svolte dall'Autorità, non vengono menzionate le ragioni (tecniche?) di una applicazione limitata del modello Full Equivalence, né, d'altra parte, viene data alcuna evidenza dell'asserito potenziamento della Equivalence+. Dalla Delibera non appare chiaro il riflesso positivo che l'adozione del modello Full apporta all'Equivalence+; infatti, in mancanza di obblighi regolatori che impongano agli Operatori infrastrutturati di offrire agli OAO non strutturati i servizi che beneficiano a monte della Full Equivalence (e alla luce delle considerazioni sul punto già svolte dall'Autorità nella delibera di analisi di mercato, ivi condividendo le preoccupazioni degli OAO – v. §§ cit. sopra), non si riesce ad immaginare come possa concretizzarsi il potenziamento prospettato.

In ultima analisi, pur riconoscendo l'esistenza di alcuni elementi positivi, nel complesso AIP non ritiene le proposte formulate idonee al perseguimento degli obiettivi indicati dall'Autorità, almeno non nelle forme prospettata nello schema di provvedimento.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra rappresentato, AIP chiede

1. di valutare / proporre a Telecom la spontanea estensione delle misure di cui all'art. 22 anche ai servizi del mercato 3b;
2.
 - in merito al modello c.d. di *Full Equivalence*, che sia esteso a tutti i servizi d'accesso offerti da TI nel mercato 3a e 3b e a tutti gli Operatori senza distinzioni;
 - in merito alla Banca Dati unica, che TI si assicuri il coordinamento e coinvolgimento degli Operatori, per evitare possibili problematiche prima della sua adozione;
 - in merito alla semplificazione delle causali di scarto, che siano apportati alcuni correttivi e sia previsto idoneo periodo di rodaggio: le varie causali vanno valutate sul campo anche in relazione alle "ulteriori informazioni" con cui TI ha dichiarato saranno accompagnate le singole notifiche di NR.
3. In aggiunta a tutto quanto precede, alcuni Associati osservano che l'*equivalence* per il *bitstream* richiederebbe in realtà anche che:
 - le risorse di sviluppo dei servizi IT siano ugualmente disponibili a TI *retail* ed OAO; che gli OAO abbiano ad es. accesso ai nuovi profili in piena parità rispetto a TI *retail*, e non siano invece esclusi dalla iniziale promozione/sperimentazione dei medesimi; si v. ad es. il caso corrente di palese disparità, con riguardo alle offerte (promozionali/sperimentali) 1Giga FTTH lanciate da TI *retail* su 4 città, dalla quale gli OAO sono rimasti esclusi (e in relazione alle quali AIP sta presentando specifica segnalazione a Vigilanza);
 - non vi siano pre-configurazioni delle VLAN nei nuovi siti in favore di TI *retail*;
 - TI *retail* incontri gli stessi limiti degli OAO per la banda configurata sulla rete OPM, mentre al momento non dichiarerebbe la banda usata e avrebbe come unico limite quello delle porte BNAS;

- gli OAO, al pari di TI *retail*, possano usare i medesimi aggregati di trasporto Ethernet /NGAN, anziché doverne ordinare separati;
- OAO e TI *retail* abbiano pari accesso alla diagnostica dei DSLAM (a tal fine esistono strumenti tecnici già in campo in altri paesi, es. in Danimarca);
- a fronte di down della rete NGAN gli OAO siano portati a conoscenza della natura/consistenza degli interventi posti in essere al fine di evitare il ripetersi del problema;
- gli OAO abbiano la medesima possibilità rispetto a TI di posizionare nodi di *Content Distribution Network*.

* * *

Distinti saluti



Renato Brnuetti, Presidente